

STATUTO

MUSEYOUM S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BORGO VIRGILIO MN VIA VERDI 41

Numero REA: MN - 260252

Codice fiscale: 02526350208

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

e che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e accetta la carica, per quanto occorra delegando me Notaio a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese.

III) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

IV) I soci danno atto che ai sensi dell'art. 2464 cod. civ. il capitale sociale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) è stato interamente versato dai soci all'organo amministrativo nominato nel presente atto per l'intero importo.

I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

- il signor Stefano BERGONZINI, ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia quietanza, la somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) a mezzo denaro contante;

- il signor Riccardo RICCI, ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia quietanza, la somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) a mezzo denaro contante.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto dunque l'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) con le modalità sopra indicate e dà atto ed attesta che il capitale sociale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) è interamente versato.

V) Ai fini dell'art. 111-ter, disp. att. cod. civ., i comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: "Borgo Virgilio (MN), Via Verdi, n. 41".

VI) Le spese per la costituzione della società, poste a carico della società medesima, sono dell'importo globale approssimativo di euro 1.600,00 (milleseicento/00)

VII) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:

STATUTO

"TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

ART.1 La società ha la seguente denominazione sociale:

"MUSEYOUM S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

ART.2 La società ha sede in Borgo Virgilio (MN).

La società potrà istituire filiali, uffici amministrativi, depositi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

ART.3 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II - OGGETTO.

ART.4 La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, e così attraverso l'esercizio di attività di:

- valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del codice di beni culturali di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ricerca ed erogazione di servizi culturali, incluse le attività dirette alla:

- promozione della conoscenza del patrimonio culturale e assicurazione delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione;

- promozione del turismo presso aree, siti e strutture di interesse archeologico, storico e artistico, con lo svolgimento degli inerenti servizi;

- organizzazione di manifestazioni artistiche e musicali, di eventi culturali e di convegni, seminari e tavole rotonde sulle tematiche del turismo e della cultura;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione ed educazione nei settori della tutela dell'ambiente, del turismo e del patrimonio artistico-culturale.

In conformità a quanto sopra previsto dunque la società ha per oggetto le seguenti attività

- in via prevalente, anche ai fini di cui all'art. 25, comma 2, lett. f) del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero, in via diretta o indiretta, dei seguenti prodotti e servizi innovativi, e precisamente:

- ideazione, produzione e commercializzazione di sistemi di realtà virtuale, aumentata e di intelligenza artificiale e riconoscimento semantico della comunicazione scritta, vocale e legata alle immagini con applicazione specifica alla fruibilità delle opere d'arte e dei luoghi d'arte e cultura in genere;

- ideazione, sviluppo e commercializzazione di siti, portali internet, applicazioni e servizi che permettano all'utente la comprensione e fruizione delle opere d'arte con punti di vista e angolature innovative e personalizzabili permettendo la diffusione della conoscenza e la promozione dei luoghi d'arte e di cultura.

Il tutto anche tramite l'utilizzo o la progettazione e produzione di installazioni interattive, videoproiezioni, articoli hardware per l'informatica e apparecchiature e supporti audio-video con peculiarità di capacità di interfaccia uomo/macchina e interazione adattiva secondo le richieste dell'utente.

A supporto e corredo dell'attività principale sopradescritta la società potrà proporre i seguenti servizi legati allo sviluppo della fruizione di opere d'arte e di diffusione della cultura:

- studio ed elaborazione di strategie, concernenti la tipologia e la gamma delle tecnologie di intelligenza artificiale e elaborazione semantica utilizzabile all'interno di un servizio/prodotto, le modalità del loro sviluppo, e la rela-

tiva gestione;

-- organizzazione, gestione e/o elaborazione progettuale di corsi di formazione, addestramento, qualificazione professionale, anche per il conseguimento di titoli abilitativi e qualificativi, e aggiornamento professionale;

-- organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, congressi, con la prestazione dei relativi servizi di ricevimento ed accoglienza.

Nello svolgimento della propria attività la società promuoverà il confronto con operatori politici, tecnici e culturali delle varie realtà territoriali per contribuire all'analisi delle istanze inerenti ai settori cui è rivolta l'attività sociale medesima e per promuovere adeguati interventi di politica sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà concorrere a gare, stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, Amministrazioni dello Stato, Enti locali, territoriali e non territoriali, assumere finanziamenti, nonché compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Resta inoltre tassativamente esclusa ogni attività propria delle professioni intellettuali, che, ove occorra, sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la responsabilità di professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle consuetudini che regolano l'attività medesima.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - PARTECIPAZIONI SOCIALI - GRADIMENTO

ART. 5 Il capitale sociale è determinato in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

Le quote di partecipazione sono divisibili nel rispetto delle norme di legge.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio a capitale di riserve in quanto disponibili, ai sensi di legge.

Si richiama quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del citato

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, in quanto applicabile.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ove applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legge, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società ed a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società.

ART.6 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio a capitale di riserve in quanto disponibili, ai sensi di legge.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, cod. civ.

Nel caso di diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale in conseguenza di perdite, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART.7 I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti dei soci alla società, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ., non saranno produttivi di interessi, salvo che, in quanto consentito dalla legge, non sia diversamente convenuto per iscritto.

ART. 8 Per il trasferimento delle quote e/o dei diritti sulle stesse per atto tra vivi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, occorrerà il preventivo gradimento dell'Assemblea dei soci.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota o costituire diritti reali sulla medesima, - e qualo-

ra, pur ricorrendone i presupposti, non sia stato esercitato il relativo diritto di prelazione -, dovrà dunque darne comunicazione all'Organo amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del cessionario, il corrispettivo della cessione, se a titolo oneroso, e comunque i termini e le modalità dell'atto dispositivo che intenda compiere.

Il gradimento si intenderà concesso qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione non pervenga al socio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rifiuto dell'assemblea.

Il diniego del gradimento dovrà essere deliberato con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, calcolato previa detrazione della quota del socio che intende cedere. Fermo il rispetto dell'art. 2469, comma 2, cod. civ.

ART.9 La partecipazione è trasferibile per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all'art. 8 in caso di trasferimento a causa di morte.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'Organo amministrativo della società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione.

Il gradimento si intenderà concesso qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione non pervenga ai predetti eredi o legatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rifiuto dell'assemblea deliberato con le maggioranze di cui all'art. 8 che precede.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla partecipazione e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. Fermo ancora una volta il rispetto dell'art. 2469, comma 2, cod. civ..

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE

ART.10 Il diritto di recesso spetta ai soci come per legge. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso ai sensi di legge.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da inderogabili norme di legge al riguardo.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio recedente, una volta che la comunicazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore determinato ai sensi di legge, nel rispetto, in particolare del limite di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Fermo quanto precede, le modalità del rimborso sono disciplinate dall'art. 2473, cod. civ. in quanto compatibile.

ART.11 I soci possono essere esclusi dalla società per giusta causa nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione potrà essere deliberata allorquando il socio:

- si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni poste a suo carico in dipendenza della partecipazione alla società;
 - ostacoli, con il suo comportamento, l'attività della società o arrechi danni, anche morali, alla società stessa;
 - sia stato condannato ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- fermo il rispetto di ogni inderogabile limitazione e/o norma di legge al riguardo.

L'esclusione dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, calcolato previa detrazione della quota del socio della cui esclusione si tratta, che ha tuttavia diritto di partecipare all'Assemblea stessa.

La relativa delibera deve essere adeguatamente motivata e deve specificare analiticamente i fatti imputabili al socio escluso. Essa è comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A/R se questi non è personalmente presente all'Assemblea.

La delibera di esclusione può essere impugnata ai sensi e nei termini di legge.

Qualora la società sia composta da soli due soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio ai sensi dell'art. 2287, cod. civ. in quanto applicabile.

L'esclusione in tal caso è efficace dalla data di efficacia della sentenza del Tribunale.

Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, nel rispetto dunque dell'art. 2473 bis, c.c., e di ogni altra inderogabile norma di legge al riguardo.

Resta fermo che il rimborso della partecipazione avverrà al valore determinato ai sensi di legge, nel rispetto, in particolare del limite di cui all'art. 3, comma 1 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

TITOLO V - DOMICILIO DEI SOCI

ART.12 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, e per i rapporti tra essi soci anche in relazione alla prelazione e al gradimento suindicati, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI.

ART.13 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

La convocazione è effettuata, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi di legge, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero
- messaggio di posta elettronica certificata o telefax inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di telefax comunicati alla società, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti i componenti dell'organo amministrativo e - se nominato - dell'organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio può essere tenuto in audio/video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.14 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea ai sensi di legge può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti, e salvi i divieti, delle disposizioni di legge in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, 1° co, n.2, cod. civ..

ART.15 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di amministrazione affidata congiuntamente e/o disgiuntamente a due amministratori, dal più anziano di età.

In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale venga redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART.16 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabili.

mente richieste dalla legge.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

ART.17 La società è amministrata:

- a) o da un Amministratore Unico
- b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina;
- c) oppure, nel rispetto di quanto disposto nel terzo comma dell'art. 2475 cod.civ., da due amministratori con poteri da esercitarsi in via congiunta e/o disgiunta, secondo quanto stabilito all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività delle società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Quando la società è amministrata da un amministratore unico o da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti, alla carica possono essere nominati soltanto soci.

Diversamente, alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione; fermo, in tal caso, che la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve essere costituita da soci.

ART.18 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Agli amministratori può essere assegnato inoltre un compenso purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

ART.19 Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e dall'art. 10 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Esso organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale previsto dal comma 2 del citato art. 10 del D.lgs.

24 marzo 2006, n. 155.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio di esercizio.

ART.20 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché
- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

In caso di amministrazione affidata congiuntamente e/o disgiuntamente a due amministratori, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano agli stessi, in via congiunta o disgiunta, secondo le medesime modalità con cui spetta loro l'amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART.21 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti, con specifica indicazione degli argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica certificata spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo ai rispettivi domicili o indirizzi di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato dall'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal sog-

getto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

TITOLO VIII - CONTROLLI

ART. 22 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, l'assemblea provvederà alla nomina di un organo di controllo, con tutte le competenze e i poteri ad esso spettanti ai sensi di legge, con precisazione che all'Organo di controllo può restare affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti, ferma la possibilità di nominare comunque un revisore ai sensi dell'art. 2477, cod. civ.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, aventi i requisiti di legge.

All'Organo di controllo e al revisore si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e svolge ogni altro compito previsto dalla legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

TITOLO IX - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.23 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

ART.24 Fermo l'accantonamento a riserva legale ai sensi di legge, e fermo il disposto dell'art. 2463 comma 5 cod. civ., la riserva ivi prevista potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite; essa dovrà essere reintegrata a norma del quinto comma dell'art. 2463, cod. civ., se diminuirà per qualsiasi ragione. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO X - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

ART. 25 L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Ad esito della consultazione l'organo amministrativo potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni che siano di propria competenza ovvero convocare l'assemblea per l'adozione di provvedimenti di competenza di quest'ultima.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26 In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ. e delle altre norme di legge in materia.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio, allegando la documentazione prevista dalla legge.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito ogni altro organo o ufficio competente per legge, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

TITOLO XII - RINVIO.

ART. 27 Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e di ogni altra applicabile norma e/o disposizione di legge in materia".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, alle ore 14.00 (quat-

tordici)

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli quattro per facciate quattordici fin qui della
presente.

Firmato:

Stefano BERGONZINI

RICCI Riccardo

Massimo CACCAVALE Notaio (Sigillo)

15 di **15**